

LAVORO

di **ALDO FORTE****Opzione donna con i requisiti entro il 31.12.2021**

L'Inps, con il messaggio n. 169/2022, approfondisce le novità apportate dall'art 1, c. 94 L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).

In maniera specifica, la legge di Bilancio 2022 sposta al **31.12.2021** la data entro cui poter raggiungere i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica cd. **Opzione donna** .

Si ricorda che possono ottenere tale trattamento pensionistico, in base alle regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. 180/1997, le lavoratrici che entro il 31.12.2021, abbiano maturato un' **anzianità di almeno di 35 anni di contribuzione** e un' **età anagrafica minima di 58 anni** se lavoratrici dipendenti e di **59anni** se lavoratrici autonome. E' importante sottolineare che, per quanto concerne il requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Per il perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la **contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata** in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione.

Per il conseguimento della pensione **è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente** ; non è richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma. Alle lavoratrici madri, non si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, c. 40 L. 335/1995, che prevedono il riconoscimento di periodi figurativi.

In merito alla **decorrenza** del trattamento pensionistico, trova applicazione quanto disposto in materia dall'art. 12 D.L. 78/2010.

In maniera specifica, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi: **12mesi** , dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; **18mesi** , dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Per quanto concerne le lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 59, c. 9 L. 449/1997; quindi, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1.09.2022 e dal 1.11.2022.

Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31.12.2021, può essere **conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile** .

L'Inps precisa che la decorrenza della pensione **non può avere decorrenza anteriore al 1.02.2022** , per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e **al 2.01.2022** , per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.

Per quanto non diversamente previsto dal messaggio, l'Istituto di previdenza rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 11/2019 e ai chiarimenti forniti con i messaggi 16.04.2019, n. 1551 (paragrafo 2) e 21.12.2021, n. 4560.